



Prefettura di Treviso

Ufficio territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL "CONTROLLO DEL VICINATO" NELLA PROVINCIA DI TREVISO

PREMESSO

- che la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita e che vi è l'esigenza che tale diritto sia garantito, in rapporto ai fenomeni di criminalità diffusa presenti sul territorio dove si vive e si lavora, oltre che alle varie problematiche che incidono, sia pur indirettamente, sulla percezione della sicurezza intesa in senso più ampio;
- che il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita rappresenta una priorità ed un presupposto di fondo per favorire benessere e sviluppo in termini socio-economici attraverso un'azione congiunta e condivisa di più livelli di governo, con un rafforzamento della collaborazione tra Amministrazioni Statali, Istituzioni Locali e società civile che, nel rispetto delle relative competenze, responsabilità e ruoli, dia vita sul territorio ad un processo di partecipazione alla gestione della sicurezza pubblica, attraverso la promozione, anche in via sussidiaria, di interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di prevenzione alla percezione dei cittadini;
- che in tale ottica occorre valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini, i quali, allo scopo di contribuire all'innalzamento degli standard di sicurezza della comunità, potranno fornire ogni informazione ritenuta utile ai fini preventivi e interloquire con le Polizie Locali, anche mediante strumenti informatici, di cui gli stessi dispongono;
- che la Prefettura di Treviso intende esprimere la volontà di proseguire il percorso iniziato in anni recenti con la stipula del Protocollo d'Intesa, avuto - riguardo ai positivi risultati conseguiti nei contesti territoriali in cui si è sperimentato il "Controllo del Vicinato" – che di seguito si riportano:
 - implementazione della collaborazione fra cittadini, Forze di Polizia e Polizie locali per i profili della sicurezza urbana e nell'attività di prevenzione dei reati;
 - rafforzamento della coesione sociale fra cittadini, con conseguente innalzamento del grado di consapevolezza e attenzione degli stessi per gli aspetti che, in generale, interessano la vivibilità delle zone affidate alla loro sorveglianza;

RITENUTO

- un più corretto e consapevole approccio culturale dei cittadini al tema della sicurezza che funga da argine al deleterio fenomeno dell'utilizzo, sempre più esteso, dei social network quali canali di incontrollata diffusione di notizie e messaggi inutilmente e irresponsabilmente allarmistici e, spesso, pregiudizievoli per lo stesso intervento tempestivo ed efficace degli Organi di Polizia;



- che, alla luce dei positivi riscontri emersi in precedenti esperienze, la sperimentazione in questo ambito meriti di proseguire e di essere estesa anche a quei Comuni che non hanno sottoscritto il suddetto Protocollo;

- che l'ulteriore sperimentazione del controllo di vicinato deve, comunque, svolgersi all'interno di una cornice istituzionale rappresentata da un nuovo protocollo territoriale fra la Prefettura e i Comuni della provincia, che si ponga in rapporto di sostanziale continuità con quello precedente e che, al contempo, risulti di più agevole applicazione.

CONVENUTO

che costituisce fondamentale obiettivo del Protocollo:

- migliorare effettivamente la situazione della sicurezza pubblica nel territorio, aumentando gli strumenti di controllo del territorio delle Forze di Polizia e la loro tempestività d'intervento;
- migliorare la percezione della sicurezza dei cittadini;
- aumentare il controllo non solo su attività criminali ma su tutti i comportamenti antisociali, in modo da prevenire l'insorgere di fenomeni di devianza e forme di degrado urbano;
- accrescere la fiducia nei confronti delle Forze di Polizia e delle Istituzioni in generale;
- favorire la partecipazione dei cittadini alla cura del proprio territorio attraverso azioni positive anche nel tema della sicurezza;

VISTI:

- il T.U.L.P.S. Regio Decreto 18.06.1931, n. 773;
- la Legge 1° aprile 1981 n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale";
- il D. Lgs 31.03.1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL. in attuazione al Capo I della L. 15.03.1997, n.59;
- l'art 54 del D. Lgs. 1 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare i provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 2 febbraio 2001, concernente la Direttiva per l'attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di Polizia;
- l'art. 17, comma 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi di tutela della sicurezza dei cittadini";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";



- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferisce al Ministro dell'Interno e, per sua delega, al Prefetto, la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti Locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
- il Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 5 agosto 2008, di ampliamento dei poteri dei Sindaci, i quali possono ora intervenire a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e gestire le attività di prevenzione e contrasto;
- la Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 8 agosto 2009, recante, in attuazione dell'art. 3, comma 43, della citata legge n. 94/2009, disposizioni in materia di determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24 maggio 2012, concernente la delega ai Prefetti, preposti alle Prefetture — Uffici Territoriali del Governo, a stipulare convenzioni con Enti Locali, appartenenti al territorio di competenza, finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria degli Enti Locali;
- la Direttiva del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015, recante "nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio", che promuove il rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile per dare vita, sul territorio, ad un processo di partecipazione alla gestione della sicurezza nel rispetto delle rispettive, specifiche competenze, responsabilità e ruoli;
- il Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la circolare del Sig. Ministro dell'Interno n.11001/123/111(3) del 18 luglio 2017, “Attuazione dei nuovi strumenti della sicurezza urbana, introdotti dal D.L.20 febbraio 2017 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n.48”;
- le “Linee-guida per l’attuazione della sicurezza urbana di cui all’art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48”, concordate, su proposta del Ministro dell’Interno, il 26 luglio 2018 in ambito di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;
- il decreto-legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132 e la relativa circolare esplicativa del Gabinetto del Sig. Ministro dell’Interno n. 83744 del 18 dicembre 2018;
- il decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019 n.77;

VISTI, altresì,



- i seguenti atti normativi in materia di trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: “*Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080)*”
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101: “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)*”;
- Decreto del Presidente Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15: “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;

PRESO ATTO

che il controllo di vicinato, così come previsto e disciplinato dal presente protocollo, va inquadrato nell'art. 54, comma 1, lett. e), del Testo Unico Enti Locali, che attribuisce ai Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo, la vigilanza sul territorio urbano;

UDITO

il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 5/9/2024, che ha espresso parere favorevole sullo schema del presente Protocollo d'Intesa;

VISTA

la nota n°11001/110(21) datata 17/12/2024, con cui il Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno si è favorevolmente espresso sullo schema del presente Protocollo d'intesa, suggerendo alcune aggiunte e precisazioni che si è provveduto ad apportare;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

(Precisazioni preliminari)

1. Le premesse al presente Protocollo d'Intesa costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per i Comuni che hanno sottoscritto il Protocollo precedente, restano salvi gli effetti degli atti compiuti nella vigenza e in esecuzione dello stesso, nei limiti in cui dal presente Protocollo non derivi la necessità di una loro modifica, integrazione o revoca.



3. Il Comandante della Polizia Locale, designato all'art. 4, comma 1, lett e), quale "responsabile comunale del progetto", per competenza in materia costituisce autorevole filtro fra gli "operatori sul campo", chiamati a svolgere esclusivamente attività di osservazione, e le Forze dell'ordine, in modo da far pervenire soltanto elementi di informazione su potenziali minacce per la sicurezza, l'incolumità e la tranquillità pubblica
4. Il presente Protocollo è corredato di un allegato "Vademecum operativo". Sottoscrivendo il Protocollo, il Comune accetta il contenuto di tale documento informativo e si impegna a consegnarne copia ai coordinatori dei gruppi all'atto della loro nomina affinché gli stessi provvedano nello stesso modo nei riguardi dei cittadini che aderiscono ai gruppi rispettivamente coordinati.

ART. 2

(Modello organizzativo del controllo di vicinato)

1. Ai fini dell'interpretazione e applicazione del presente Protocollo, il modello organizzativo di supporto alle attività istituzionali degli Organi di Polizia denominato "Controllo del Vicinato" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - l'attività di controllo di vicinato è svolta da gruppi di cittadini nel cui ambito sono individuati dei "coordinatori"; tale azione di controllo deve consistere nello svolgimento di un'attività di mera osservazione riguardo fatti e circostanze che accadano nella propria zona di residenza; i cittadini appartenenti ai gruppi debbono limitarsi a riferire al coordinatore del gruppo le informazioni acquisite, secondo le modalità operative che verranno individuate e definite dal Comune firmatario con il progetto di cui all'art. 4, comma 1, lett. b);
 - i coordinatori dei gruppi di controllo del vicinato, a loro volta, informano tempestivamente il responsabile del progetto di cui all'art. 4, comma 1, lett.e), relativamente ai fatti che potrebbero costituire indice di pericolo per la sicurezza, l'incolumità e la tranquillità pubblica;
 - non è consentita alcuna iniziativa personale ovvero alcuna forma, individuale o collettiva, di pattugliamento del territorio.

ART. 3

(Ruolo della Prefettura - U.T.G.)

1. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Locali, promuove, d'intesa con le Amministrazioni Comunali, appositi incontri di informazione e formazione attinenti all'attività di controllo del vicinato.

ART. 4

(Ruolo del Comune)

1. Il Comune firmatario, con il coinvolgimento della Polizia Locale, si impegna a promuovere l'attuazione del progetto favorendo la costituzione di una rete, a stimolare il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno ai problemi delle rispettive aree di residenza sui temi della sicurezza e della legalità, e provvederà a:
 - a) individuare, nell'ambito del proprio territorio, aree omogenee, sia sotto il profilo sociale (caratteristiche demografiche, presenza di etnie straniere, presenza di scuole, centri assistenziali o simili, età...), sia economico (numero e caratteristiche degli esercizi commerciali, imprese, istituti di credito, servizi) e individuare, nell'ambito delle stesse, le zone nelle quali è particolarmente sentita l'esigenza di maggiori controlli, anche alla luce di quanto rappresentato dai residenti in appositi incontri organizzati dal Comune;



- b) predisporre e approvare un “progetto” di controllo del vicinato che recepisca pienamente il contenuto del presente Protocollo;
- c) promuovere e pubblicizzare il progetto;
- d) predisporre idonea cartellonistica da apporre nelle aree interessate dal progetto allo scopo, da un lato, di innalzare il “livello di attenzione” e, dall’altro, di informare e dissuadere eventuali malintenzionati;
- e) coinvolgere nel progetto la Polizia Municipale designando il relativo Comandante quale “responsabile comunale del progetto”;
- f) promuovere periodiche riunioni fra i cittadini aderenti, eventualmente per aree omogenee, volte ad illustrare gli obiettivi e le modalità esecutive del progetto;
- g) individuare, possibilmente fra i componenti delle associazioni degli operatori di polizia in congedo o, comunque, tra i cittadini più qualificati e, in ogni caso, di specchiata condotta civile e morale, uno o più "coordinatori" per ciascuna area territoriale omogenea del Comune (quartiere, località, frazione, ecc..) se possibile organizzando, gruppi di messaggistica istantanea su piattaforma *WhatsApp Messenger* (con esclusione di ogni altro canale social) aventi come “amministratori” gli stessi coordinatori;
- h) comunicare le generalità complete dei coordinatori dei cittadini alla Prefettura;
- i) vigilare sulla rigorosa osservanza della corretta esecuzione del progetto da parte dei cittadini e dei coordinatori, affinché, in particolare, essi:
 - limitino il proprio intervento a una attività di mera osservazione dei fatti e delle situazioni rilevate nella propria zona di residenza;
 - si astengano da incaute iniziative personali e/o da comportamenti imprudenti, che potrebbero determinare situazioni di pericolo per la propria o l’altrui incolumità;
 - non pongano in essere forme di pattugliamento attivo del territorio, sia in forma individuale che collettiva.

ART. 5

(Ruolo del Responsabile Comunale del progetto)

1. Il Responsabile Comunale di cui all’art. 4 lett. e) è il Comandante della Polizia Locale;
2. Il Responsabile Comunale, ricevuta la segnalazione dal coordinatore/dai coordinatori, valuta accuratamente gli elementi informativi acquisiti, che non devono contenere fatti e circostanze che appaiono manifestamente inidonei a rappresentare una potenziale minaccia per la sicurezza, l’incolumità e la tranquillità pubblica o che palesemente non presentino alcun interesse ai fini dell’attività di polizia. Appurata l’idoneità della segnalazione se ne fa carico attivando il proprio Comando o le Forze di Polizia per l’approntamento delle misure necessarie.

ART. 6

(Ruolo delle Forze di Polizia)

1. Le Forze di Polizia, oltre alle attività di formazione e informazione di cui all’art. 3, mantengono un rapporto costante e diretto con il responsabile comunale di cui all’art. 4, comma 1, lett. e).



ART.7

(Ruolo del Referente Civico)

1. Al fine di costituire in tempi ragionevoli la rete di cittadini residenti nel territorio comunale, il Comune si avvale della collaborazione di un Referente Civico per il progetto di Controllo del Vicinato. Il referente civico è una persona individuata e nominata con apposito decreto del Sindaco. Il ruolo di Referente Civico è subordinato allo status di persona incensurata e non dà investitura di pubblico ufficiale.
2. Il Referente Civico non si fa carico della attività di polizia, di competenza del Responsabile Comunale. Sono invece di sua competenza le problematiche che hanno un risvolto sociale, attivandosi nei confronti degli enti e servizi competenti per l'approntamento delle misure necessarie.

ART. 8

(Modalità di partecipazione dei cittadini al progetto)

1. I cittadini, in un'ottica di sicurezza partecipata, potranno svolgere un'attività di mera osservazione, segnalando, attraverso i propri coordinatori, alle Polizie Locali o Forze di Polizia fatti o situazioni anomale che si dovessero verificare nell'ambiente in cui vivono. La partecipazione attiva al progetto è aperta a tutti i cittadini residenti o stabilmente dimoranti nel Comune. Essi si impegnano a rispettare le indicazioni contenute nel presente Protocollo e, in particolare, a:
 - a) realizzare la “auto-organizzazione tra vicini”, da conseguire mediante una più intensa collaborazione reciproca per il controllo delle aree antistanti alle relative abitazioni/esercizi commerciali;
 - b) segnalare al coordinatore del gruppo di appartenenza eventuali “*vulnerabilità ambientali*”, comportamenti sospetti, elementi e/o fatti di interesse per le Forze di Polizia ovvero per la Polizia locale, secondo le specifiche e speciali competenze.
2. Resta fermo che, in presenza di circostanze che richiedano un intervento immediato delle Forze di Polizia, i cittadini procedono senza indugio a contattare direttamente le stesse tramite i numeri di emergenza (112 e 113) o in qualunque altra forma. In ogni caso, la segnalazione dei fatti di cui al comma 1, lett. b), non sostituisce la comunicazione delle notizie di reato effettuate nella forma della denuncia o della querela di parte.
3. Ai cittadini che aderiscono al progetto e ai relativi coordinatori è vietata:
 - l'esecuzione, in qualunque forma, di attività proprie delle cosiddette “Ronde volontarie”, di cui al D.M. 8 agosto 2009, emanato dal Ministro dell'Interno per gli “Osservatori volontari” in attuazione della Legge n°94/2009;
 - la messa in atto di qualunque forma di intervento attivo o sostitutivo dei compiti devoluti dalle norme in vigore alle Forze di Polizia, ivi compresa qualsivoglia modalità, individuale e collettiva, di pattugliamento del territorio, di inseguimento, di schedatura di persone ovvero di indagine;



- la raccolta delle informazioni acquisite e della loro comunicazione a terzi, al di fuori delle finalità del Protocollo;
- l'uso delle armi, anche se regolarmente detenute.

ART. 9

(Compiti del Coordinatore dei cittadini)

1. Il Coordinatore dei cittadini:

- raccoglie personalmente o telefonicamente ovvero con metodologie condivise e disciplinate dal Comune (messaggistica istantanea, *mailing list* o, limitatamente alla piattaforma *WhatsApp Messenger*), le informazioni pervenute dalla rete dei cittadini iscritti al proprio gruppo;
- riferisce le suddette informazioni al Responsabile Comunale di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) negli orari d'ufficio, o alle Forze di Polizia se gli accadimenti si verificano in altri orari.

ART. 10

(Durata del Protocollo e computo del relativo termine)

1. Il presente Protocollo ha la durata di anni tre e potrà essere rinnovato, a scadenza, per volontà delle Parti.
2. Al fine di conferire al Protocollo una scadenza temporale unica per tutti i Comuni firmatari, la Prefettura inviterà le Amministrazioni comunali della provincia a sottoscriverlo entro un congruo periodo di tempo e il triennio di cui al comma 1 prenderà a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza di tale periodo.

ART. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle Parti.

Treviso, li

FIRME ()*

IL PREFETTO DI TREVISO

IL SINDACO DI

() Il presente protocollo è sottoscritto dalle Parti in forma elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241.*



ALLEGATO

AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL "CONTROLLO DEL VICINATO" NELLA PROVINCIA DI TREVISO

VADEMECUM OPERATIVO

CHE COS'E' IL CONTROLLO DEL VICINATO

Il "Controllo del Vicinato" è strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia.

Fare "Controllo del Vicinato" significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone.

A tutti gli abitanti dell'area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi: tra questi, il "far sapere" che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano insieme per ridurre l'appetibilità degli obiettivi, i furti e tanti altri "reati occasionali" potranno essere limitati.

A nessuno viene chiesto di compiere atti di eroismo, né di svolgere il pattugliamento del territorio o altre attività proprie degli organi di polizia. A tutti invece è richiesto di prestare maggiore attenzione a chi passa per le strade nonché alle situazioni anomale che possono saltare all'occhio o generare apprensione ed allarme.

OBIETTIVI DEL "CONTROLLO DEL VICINATO"

Gli obiettivi del "Controllo del vicinato" sono:

1. coadiuvare le Forze di Polizia nella prevenzione del crimine e nella individuazione delle condizioni che lo favoriscono, aumentando la percezione di sicurezza e la vigilanza;
2. favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e organizzata;
3. migliorare il rapporto fra le Forze di polizia e la comunità scambiando informazioni tramite un "coordinatore" che le raccolga e le trasferisce al Comandante della Polizia Locale quale Responsabile comunale del progetto, o alle Forze di Polizia nelle situazioni emergenziali.



CHI SONO GLI ATTORI DEL PROGETTO

1. I gruppi di controllo di vicinato;
2. I Coordinatori dei gruppi;
3. Il Referente Civico
4. Le Forze di Polizia (tramite il Comandante della Polizia Locale).

COSA FA UN GRUPPO DI CONTROLLO DI VICINATO

1. Presta attenzione a quello che avviene nella propria area di competenza nella vita quotidiana;
2. collabora con le forze dell'ordine segnalando, tramite un "Coordinatore", situazioni inusuali e/o comportamenti sospetti;
3. collabora con i vicini attraverso comportamenti di reciproca assistenza (sostegno ai vicini anziani e soli, ritiro della posta in caso di assenza, sorveglianza reciproca delle case, ecc..);
4. crea un canale di comunicazione per scambiare rapidamente informazioni tra vicini e riversarle al coordinatore del gruppo (su piattaforma *Whatsapp Messenger*);
5. individua e segnala al coordinatore i cd. «fattori di rischio ambientale», anche sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso coordinatore, che possono favorire furti, truffe e altri reati (scarsa illuminazione, accessi vulnerabili, persone sole, ecc..).

COSA **NON** FA UN GRUPPO DI CONTROLLO DEL VICINATO

Il gruppo di "Controllo del Vicinato" non si sostituisce alle Forze di polizia, che hanno il compito esclusivo di svolgere l'attività di repressione e di ricerca degli autori dei reati. Esso, pertanto, a titolo esemplificativo:

- non interviene attivamente in caso di reato (fatti salvi i casi in cui la legge pone a carico del cittadino il dovere di intervenire);
- non fa indagini sugli individui;
- non schedare le persone;
- non si intromette nella sfera privata altrui.

Infatti, la finalità del "controllo di vicinato" è esclusivamente quella di aumentare la soglia di attenzione rispetto ad eventi "anomali" nelle aree coinvolte dall'iniziativa.

In presenza di situazioni che richiedano l'immediato intervento delle Forze di Polizia (quali, ad esempio, furti, rapine e aggressioni in atto), i componenti del gruppo dovranno chiamare direttamente i numeri di emergenza (a seconda della tipologia del fatto, il 112 o 113, oppure il 115 o 118 per incendi o emergenze sanitarie).



IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI CONTROLLO DI VICINATO

Fondamentale per la buona riuscita degli scopi del “Controllo del Vicinato” è la figura del “Coordinatore”, una persona formata nel suo ruolo che svolge la funzione di anello di congiunzione tra il “Gruppo”, il Responsabile Comunale del progetto e/o le Forze di Polizia. Egli:

1. è investito ufficialmente dall'Amministrazione Comunale fra le persone aventi i requisiti previsti dal Protocollo d'intesa dalla stessa sottoscritto con la Prefettura ed è inserito in un elenco (con relativi recapiti telefonici fissi e cellulari, e-mail ed altre forme di rintraccio) consegnato al Responsabile Comunale del progetto;
2. deve comunicare solo le segnalazioni ritenute importanti, sulla base dei criteri preventivamente concordati con lo stesso Responsabile;
3. incoraggia la vigilanza informale tra i residenti dell'area al fine di raccogliere piccoli indizi da comunicare, se necessario, al Responsabile comunale del progetto (es.: vicino comunica passaggio frequente auto rossa persone sospette targa XYZ, giorni dopo ci sono crimini in zona legati a un'auto rossa);
4. accogliere i nuovi vicini informandoli ed integrandoli nell'attività di controllo del vicinato.

COSA FA IL REFERENTE CIVICO PER IL PROGETTO DI CONTROLLO DEL VICINATO.

Il Referente Civico collabora con l'Amministrazione comunale nell'individuare e formare i coordinatori delle varie zone territoriali del comune. Ha, inoltre, il compito di coordinare la messaggistica tra i coordinatori dei cittadini e la rete di aderenti da loro gestita.

Egli si fa carico della funzione sociale del progetto, ossia delle segnalazioni che esulano dallo stretto ambito delle attribuzioni delle Forze di Polizia e piuttosto riguardano fatti e situazioni di carattere sociale (es. degrado urbano, disagio sociale, devianze giovanili, criticità ambientali, ecc.) e se ne fa carico verso gli uffici o enti competenti per l'approntamento delle misure necessarie (es. interventi socio-assistenziali, enti erogatori di servizi).

COSA FA IL RESPONSABILE COMUNALE DEL PROGETTO DI CONTROLLO DEL VICINATO.

La figura del “Responsabile comunale del progetto di controllo del vicinato” è di fondamentale importanza nel sistema del controllo di vicinato in quanto è figura garante *super partes* preposta a controllare e sorvegliare il regolare svolgimento delle attività di sicurezza partecipata e di prevenzione conformemente alla normativa vigente ed al presente Protocollo.

L'USO DELLE APPLICAZIONI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA.

Solitamente i gruppi di controllo di vicinato utilizzano per le comunicazioni programmi di messaggistica istantanea installati sui telefonini degli aderenti e del relativo coordinatore. Per quanto concerne l'utilizzo delle *chat-line*, il Protocollo sottoscritto dall'Amministrazione Comunale con la Prefettura ammette esclusivamente l'uso di *Whatsapp Messenger*.

L'impiego degli strumenti tecnologici di comunicazione istantanea in funzione del controllo del vicinato presenta alcune criticità che meritano di essere conosciute e prevenute seguendo alcune regole basilari quali:

1. costituire un gruppo Whatsapp distinto per ogni gruppo di controllo di vicinato (“Un



- gruppo, una chat”);
2. evitare le comunicazioni inutili (generano confusione e fanno perdere la concentrazione sulle segnalazioni importanti);
 3. far circolare solo notizie relative a fatti di cui il segnalante è stato testimone diretto o, almeno, la cui fonte è certa;
 4. le chat create dai gruppi devono essere impiegate **esclusivamente** in funzione del controllo del vicinato;
 5. usare un linguaggio educato e rispettoso nei riguardi di chicchessia, evitando polemiche, battute a sfondo razzista o sessista, insulti e parolacce;
 6. evitare commenti e discussioni, limitandosi a comunicare le notizie strettamente indispensabili al raggiungimento degli obiettivi per cui i gruppi sono stati costituiti;
 7. non inserire nella chat persone estranee al proprio gruppo;
 8. tutti i messaggi debbono essere sempre limitati al gruppo di cui si fa parte.

Al coordinatore del gruppo di controllo del vicinato spetta il ruolo di amministratore del corrispondente gruppo *Whatsapp*. Egli deve, pertanto, vigilare sul corretto utilizzo della chat da parte dei componenti del gruppo (potendo estromettere dal gruppo *Whatsapp* chi abusa del canale chat) e deve assicurarsi che la lista dei membri del gruppo di controllo del vicinato e quella dei membri del gruppo *Whatsapp* siano sempre “sincronizzate”.